



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 25 SETTEMBRE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

OGGETTO: Rinuncia della società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Prima Categoria per disputare il Campionato di Calcio a Cinque.

Si comunica che il Segretario della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Calcio a Cinque Serie D, conservando l'anzianità di affiliazione (28.09.2009) e numero di matricola (931562), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati, se sussistono, con decorrenza 25 agosto 2014.

DOMANDE DI CAMBIO DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE

Ad integrazione di quanto già pubblicato, si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le Domande di Cambio di Denominazione e di Sede Sociale, proposte dalle società di seguito elencate:

CAMBIO DENOMINAZIONE

da A.S.D. FC PANDOSIA in ASDFC MARANOPRINCIPATOPANDOSIA Matr. 938777

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 36 bis del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE n. 11** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: provvedimenti normativi settembre 2014.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RINVIO INIZIO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Si informano le società che l'inizio del Campionato di SECONDA Categoria viene rinviato a **DOMENICA 12 OTTOBRE 2014**.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
SPERLI	SAMUELE	13.01.1999	ASD BARCOLLANDO C5	19.09.2014	05.03.2015
STILITANO	FRANCESCO	08.10.1998	ASD REAL	18.09.2014	04.09.2015

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES S.S. 2014/15 - SEGNALAZIONE GIOVANI CALCIATORI

Nell'ottica di una sempre maggiore e proficua collaborazione tra questo Comitato Regionale e le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, è stata chiesta la collaborazione alle predette Società, da realizzarsi con l'invio alla Segreteria dello scrivente Comitato (email: segreteria@crcalabria.it; fax: 0961-752795), entro mercoledì 1 ottobre p.v., di una scheda tecnica compilata dall'Allenatore della squadra di casa, riferita al giovane calciatore militante nella squadra avversaria che sarà incontrata nella terza giornata di Campionato in programma Domenica 28 settembre p.v., nato dopo il 1° gennaio 1996, e che ha destato particolare interesse secondo il giudizio del citato Tecnico.

Tale sistema di valutazione, da intendersi a titolo sperimentale e anticipato in occasione della presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione, viene applicato per la prima volta per coinvolgere direttamente le Società, attraverso un sistema di "scouting incrociato", per il tramite dei Responsabili Tecnici, nella speranza di ottenere un monitoraggio ancora più completo dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, per la selezione dei calciatori da destinare alla Rappresentativa Regionale Juniores.

L'esperimento sarà riproposto nel prosieguo dei Campionati.

ELENCO SOCIETA' PRESENTI RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2014

Si trascrive di seguito l'elenco delle società presenti alla riunione svoltata presso la sede del Comitato Regionale della L.N.D. – F.I.G.C., venerdì 19 settembre 2014, ore 17.00, in occasione della presentazione dei Calendari dei Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e Serie C" S.S. 2014/2015:

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

1. A.S.D. AMANTEA CALCIO A CINQUE
2. A.S.D. BARCOLLANDO CALCIO A 5
3. A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE
4. A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
5. A.S.D. CITTA DI FIORE C5
6. F.C. CITTA DI VIBO VALENTIA C5
7. A.S.D. FIVE SOCCER CATANZARO
8. S.S.D. FUTSAL ENOTRIA
9. A.S.D. FUTSAL KROTON
10. A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA
11. A.S.D. REAL ROGIT
12. A.S.D. ROGLIANESE CALCIO A 5
13. A.S.D. ZEFHIR MEGA FIVE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

1. A.S.D. ANDRE
2. A.S.D. BULLDOG VIBO C5
3. A.S.D. CITTA DI BISIGNANO FUTSAL
4. A.S.D. CITTA DI FUSCALDO
5. A.S.D. CITTA DI PAOLA CALCIO A 5
6. A.S.D. COSTA DEL LIONE CALCIO 5
7. A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5
8. A.S. ELETTRROMEGA POLISTENA C5
9. S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO
10. A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS
11. ASS. I NOVELLI 93 CARIATI
12. LA SPORTIVA TRAFORO
13. U.S. LAGANADI
14. A.S.D. LAMEZIA SOCCER
15. ACSD. LUDOS VECCHIA MINIERA
16. A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5
17. A.S. ROCCELLA
18. A.S.D. SENSATION PROFUMERIE C5
19. A.S.D. SILVER CITY
20. A.S.D. TRE COLLI FUTSALCATANZARO
21. A.S.D. VIRTUS CALCIO A 5

CAMPIONATO PROMOZIONE

Designazione campi neutri

Gara TORRETTA = AUDACE ROSSANESE del 27.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo, si disputerà sul campo neutro di CARIATI, appositamente requisito alla società A.S.D. CARIATI.

COPPA ITALIA

Modifiche al programma gare

Gara SAMBIASE LAMEZIA 1923 = VIBONESE CALCIO SRL 24.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo comunale "G. Renda" di Lamezia Terme/Sambiasse sito in Loc. Savutano.

Gara CUTRO = ISOLA CAPO RIZZUTO SSD 24.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo di Botricello, sito in Loc. Colucci – Via Zaccagnini.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

CAMPO SOCIETA' U.S.D. BORGIA 2007 "Gir. C"

Si informa che la società U.S.D. BORGIA 2007, seguito ripristino proprio campo, giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "S. Lucia" di BORGIA, sito in Via della Resistenza.

Modifiche al programma gare

Gara MIRTO CROSIA = SPORTING TERRANOVA del 28.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CROSIA, sito in Via San Francesco da Paola.

Gara S. AGATA D ESARO = CARIATI del 28.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di SANTA MARIA DEL CEDRO, sito in C.da Marcellina.

Gara BORGIA 2007 = MARINA DI NICOTERA del 28.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito disponibilità proprio campo, pubblicata resente C.U., si disputerà sul campo comunale "S. Lucia" di BORGIA, sito in Via della Resistenza.

Gara SAN CALOGERO = ATLETICO MAIDA del 28.09.2014 (ore 15.30)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Maio" di SAN CALOGERO, sito in Via del Riposo – Loc. Maio. La disponibilità del campo, per come disposto dal Comune di San Calogero, deve intendersi "escluso l'utilizzo della Tribuna".

Recuperi

Recupero Gara KROSIA = YOUNG BOYS CASSANO

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 8 ottobre 2014, ore 15.30.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti nel 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 29/8/2014, si riportano di seguito le società qualificate al 2° Turno della Coppa Italia Calcio a Cinque, nonché gli accoppiamenti scaturiti da apposito sorteggio effettuato il 24 settembre 2014 alla presenza delle società intervenute:

(Vincente 1° girone)	A.S.D.	MM CLUB SPORT <i>(seguito sorteggio)</i>
(Vincente 2° girone)		LA SPORTIVA TRAFORO
(Vincente 3° girone)	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
(Vincente 4° girone)	A.S.D.	FUTSAL KROTON
(Vincente 5° girone)	A.S.	REAL LUZZESE CALCIO A5
(Vincente 6° girone)	A.S.D.	CITTA DI PAOLA CALCIO A 5
(Vincente 7° girone)	A.S.D.	FIVE SOCCER CATANZARO
(Vincente 8° girone)	A.S.D.	BARCOLLANDO CALCIO A 5
(Vincente 9° girone)	A.S.D.	ANDRE
(Vincente 10° girone)	F.C.	CITTA DI VIBO VALENTIA C5
(Vincente 11° girone)	A.S.	ELETTROMEGA POLISTENA
(Vincente 12° girone)	A.S.D.	BOVALINO CALCIO A CINQUE
(Vincente 13° girone)	A.S.D.	EDILFERR CITTANOVA C5
(Vincente 14° girone)	A.S.D.	ZEFHIR MEGA FIVE
(Vincente 15° girone)	A.S.D.	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
(Vincente 16° girone)	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA

CALENDARIO GARE ACCOPPIAMENTI 2° TURNO

Gare di andata mercoledì 08.10.2014 (ore 15.00)

MM CLUB SPORT	LA SPORTIVA TRAFORO
CITTA DI FIORE C5	FUTSAL KROTON
REAL LUZZESE CALCIO A 5	CITTA DI PAOLA CALCIO A 5
BARCOLLANDO CALCIO A 5	FIVE SOCCER CATANZARO
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	ANDRE
ELETTROMEGA POLISTENA	BOVALINO CALCIO A CINQUE
ZEFHIR MEGA FIVE	EDILFERR CITTANOVA C5
POLISPORTIVA FUTURA	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5

Gare di ritorno mercoledì 22.10.2014 (ore 15.00)

LA SPORTIVA TRAFORO	MM CLUB SPORT
FUTSAL KROTON	CITTA DI FIORE C5
CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	REAL LUZZESE CALCIO A 5
FIVE SOCCER CATANZARO	BARCOLLANDO CALCIO A 5
ANDRE	CITTA DI VIBO VALENTIA C5
BOVALINO CALCIO A CINQUE	ELETTROMEGA POLISTENA
EDILFERR CITTANOVA C5	ZEFHIR MEGA FIVE
C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5	POLISPORTIVA FUTURA

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BOCALE CALCIO 1983	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 1
CALCIO ACRI S.C.S.D.	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 0
CALCIO GALLICO CATONA	- SERSALE	3 - 1
CASTROVILLARI CALCIO	- TAURIANOVESE A.S.D.	1 - 1
CUTRO	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	3 - 2
GUARDAVALLE A.S.D.	- BRANCALEONE	0 - 0
PALMESE A.S.D.	- SCALEA 1912	3 - 0
PAOLANA	- CORIGLIANO SCHIAVONEA	2 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
(1) AUDACE ROSSANESE	- ROCCABERNARDA A.S.D.	1 - 1	(1) AURORA REGGIO	- SAN GIUSEPPE CALCIO	0 - 0
CITTA AMANTEA 1927	- TORRETTA	3 - 0	CALCIO CITTANOVESE	- POLISTENA	5 - 0
(1) COTRONEI 1994	- ROGGIANO CALCIO 1973	0 - 0	DELIESE	- LOCRI 1909	2 - 0
FILOGASO	- SAN FILI CALCIO 1926	1 - 1	(1) GIOIOSA JONICA A.S.D.	- BIANCO CALCIO	3 - 0
JUVENILIA ALTO JONIO	- SAN LUCIDO	6 - 2	MARINA DI GIOIOSA	- SORIANO 2010	0 - 0
LUZZESE CALCIO 1965	- GARIBALDINA	2 - 2	RIZZICONI CALCIO	- BAGNARESE	1 - 0
PROMOSPORT	- TREBISACCE	2 - 0	SERRESE	- REGGIOMEDITERRANEA	2 - 1
SANT ANNA	- SPORTING CLUB DAVOLI	2 - 1	(1) VILLESE CALCIO	- CAULONIA 2006	3 - 1

(1) - disputata il 20/09/2014

(1) - disputata il 20/09/2014

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
BELVEDERE 1963	- GEPPINO NETTI	1 - 0	ATLETICO BOTRICELLO	- PETRONA	2 - 1
BRUTIUM COSENZA	- CASALI PRESILANI 1973	2 - 2	CASABONA CALCIO	- BADOLATO	3 - 2
CARIATI	- OLYMPIC ACRÌ	1 - 2	CHIARAVALLE CALCIO	- NUOVA TORRE MELISSA	5 - 1
CERZETO K91	- REAL SAN MARCO	2 - 0	(1) MINIERI KING ELETTRICA	- PAPANICE	3 - 3
FIUMEFREDDO	- MIRTO CROSIA	3 - 1	REAL CERVA	- REAL BOTRO	2 - 1
KROSIA	- YOUNG BOYS CASSANO	SOSP. B	SCANDALE	- CSI STALETTI	2 - 1
(1) MARINA DI SCHIAVONEA 1960	- S.AGATA D ESARO	1 - 1	SILANA 1947	- MESORACA	4 - 1
SPORTING TERRANOVA	- SOFIOTA	0 - 3	TAVERNA	- REAL CATANZARO 1969	2 - 0

(1) - disputata il 20/09/2014

(1) - disputata il 20/09/2014

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
APRIGLIANO CALCIO	- REAL PIANE CRATI	3 - 1	(1) ANTONIMINA	- REAL	1 - 1
ATLETICO MAIDA	- REAL PIANOPOLI	3 - 0	BIANCHESE	- MAMMOLA	0 - 2
EURO GIRIFALCO	- NICOTERA	1 - 1	BIVONGI PAZZANO	- MARINES	4 - 0
FILADELFIA	- SAN CALOGERO	1 - 3	BOVALINESE	- CALCIO SANFERDINANDO	2 - 1
LAUREANESE	- BORGIA 2007	3 - 2	CITTA DI SIDERNO 1911	- AFRICO	1 - 1
MARINA DI NICOTERA	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	1 - 1	NUOVA ROSARNESE	- STILESE A TASSONE	2 - 0
PARENTI	- TERINA	1 - 0	(1) S.CRISTINA	- GREFFA MOSORROFA	2 - 1
SAN GREGORIO D IPPONA	- ROMBIOLESE	0 - 1	(1) VAL GALLICO	- PALIZZI CALCIO	2 - 1

(1) - disputata il 20/09/2014

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 3 Giornata - A				GIRONE 05 - 3 Giornata - A			
MM CLUB SPORT	- CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	4 - 4		REAL LUZZESE CALCIO A 5	- SURDO C5	7 - 2	
GIRONE 06 - 3 Giornata - A				GIRONE 07 - 3 Giornata - A			
CITTA DI FUSCALDO	- CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	2 - 4		FIVE SOCCER CATANZARO	- COSTA DEL LIONE CALCIO 5	7 - 2	
GIRONE 08 - 3 Giornata - A				GIRONE 09 - 3 Giornata - A			
BARCOLLANDO CALCIO A 5	- SILVER CITY	11 - 4		FUTSAL ENOTRIA	- ANDRE	3 - 4	
GIRONE 10 - 3 Giornata - A				GIRONE 11 - 3 Giornata - A			
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	- BULLDOG VIBO C5	4 - 1		ELETTROMEGA POLISTENA C5	- VIRTUS CALCIO A 5	6 - 4	
GIRONE 12 - 3 Giornata - A							
BOVALINO CALCIO A CINQUE	- SENSATION PROFUMERIE C5	5 - 2					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 02 - 1 Giornata - R				GIRONE 03 - 1 Giornata - R			
REAL ROGIT	- LA SPORTIVA TRAFORO	5 - 8		CITTA DI FIORE C5	- I NOVELLI 93 CARIATI	1 - 1	
GIRONE 04 - 1 Giornata - R				GIRONE 13 - 1 Giornata - R			
FUTSAL KROTON	- HELLAS CIRO MARINA	3 - 4		EDILFERR CITTANOVA C5	- POLISTENA CALCIO A 5	7 - 4	
GIRONE 14 - 1 Giornata - R				GIRONE 15 - 1 Giornata - R			
ZEFHIR MEGA FIVE	- LAGANADI	8 - 2		C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- LUDOS VECCHIA MINIERA	1 - 2	
GIRONE 16 - 1 Giornata - R							
POLISPORTIVA FUTURA	- BOVA MARINA C5	9 - 0					

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 24.09.2014, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2014

TAMBARO RAFFAELE (CUTRO)

Per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/10/2014

MORELLI ANTONIO MICHELE (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

APICELLA LUIGI (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

per avere a fine gara spintonato violentemente due calciatori avversari e provocato l'inizio di una rissa che veniva prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le società.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSENZA IVAN (GUARDAVALLE A.S.D.)

GRASSO MICHELE (SCALEA 1912)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILARI NICOLA (CORIGLIANO SCHIAVONEA)

SQUILLACE NICHOLAS (CUTRO)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POSTORINO ANTONINO (SAN GIUSEPPE CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 TREBISACCE

per avere propri sostenitori tenuto un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale; nonchè per avere durante la gara un proprio sostenitore attinto con uno sputo il predetto assistente.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2014

ELIA GIUSEPPE (GARIBALDINA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara reiterato al momento dell'allontanamento.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/10/2014

PANARELLO MAURIZIO (MARINA DI GIOIOSA)

per abbandono dell'area tecnica durante la gara e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 8/10/2014

IULIANO GERFOGLIO (GARIBALDINA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMEO GIUSEPPE (LOCRI 1909)

VERTERAME GIUSEPPE

(TORRETTA)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE

Gara del 21/ 9/2014 KROSIA - YOUNG BOYS CASSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 11' del primo tempo per un incendio adiacente l'impianto sportivo, dispone la trasmissione de gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/10/2014

FICARRA GIUSEPPE (REAL)
per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POLIMENI DOMENICO (GREFFA MOSORROFA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALASTRO BRUNO (PALIZZI CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2014

PIGNANELLI IVAN (REAL BOTRO)
per entrata abusiva in campo e per avere lanciato all'indirizzo dell'arbitro la bandierina senza colpirla.
VISCOMI GREGORIO (REAL BOTRO)
per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2014

LENTINI SANTO (BADOLATO)
per comportamento minaccioso, a fine gara, all'indirizzo dell'arbitro.
CALIZZI SALVATORE (CASABONA CALCIO)
per comportamento minaccioso all'indirizzo dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/10/2014

CERRELLI SILVESTRO (CASABONA CALCIO)
per comportamento non regolamentare in campo e per avere rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/10/2014

RIZZUTI GIOVANNI (PETRONA)
per entrata abusiva in campo e atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/10/2014

CARLINO GIUSEPPE (MARINES)
per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

PO ANTONINO (NICOTERA)
per atto di protesta verso l'arbitro.

DI CIANNI MICHELE (REAL SAN MARCO)
perchè a fine gara si avvicinava all'arbitro mantenendo un comportamento irrispettoso.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/10/2014

ELIA DOMENICO (REAL BOTRO)
per entrata abusiva in campo e per avere rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMMISSO DOMENICO (BIANCHESE)	DEMASI NICOLAS (BIVONGI PAZZANO)
PRIMERANO DANIELE (BOVALINESE)	PIRROTTINA ROSARIO (CALCIO SANFERDINANDO)
SERVELLO VITO (FILADELFIA)	CURIA GAETANO (MIRTO CROSIA)
JAAFARI FAOUZI (REAL BOTRO)	ZOFFREO CARMINE (REAL BOTRO)
CONSTANTINESCU VASILE (REAL CERVA)	TOMASELLI EMANUELE (REAL CERVA)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 9/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 200,00 VIRTUS CALCIO A 5

per avere, propri sostenitori durante la gara, attinto con sputi e tenuto un comportamento offensivo nei confronti del secondo arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

CHIAIA ANTONIO	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	ZANDA PAOLO	(FUTSAL KROTON)
BENENATI FRANCESCO	(LA SPORTIVA TRAFORO)	AMATO MICHELE	(VIRTUS CALCIO A 5)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CARIOTI FIORENZO	(ANDRE)	CORTESE GIOVANNI	(ANDRE)
BARBAGALLO DANIELE	(BULLDOG VIBO C5)	BLANDINO PAOLO	(BULLDOG VIBO C5)
CATANZARO MASSIMILIANO	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	BISIGNANO CARMINE	(CITTA DI BISIGNANO FUTSAL)
FALSETTA ANDREA	(CITTA DI BISIGNANO FUTSAL)	ARCURI GIUSEPPEANDREA	(CITTA DI FIORE C5)
GRILLO ARMANDO ANDREA	(CITTA DI VIBO VALENTIA C5)	FOTI MARIO	(EDILFERR CITTANOVA C5)
GIAMPA MARCO	(FIVE SOCCER CATANZARO)	AMENDOLA GIUSEPPE	(FUTSAL ENOTRIA)
GRAZIANI ANTONIO	(FUTSAL KROTON)	SCALETTI SAVERIO	(FUTSAL KROTON)
DE LEO GIUSEPPE	(HELLAS CIRO MARINA)	MUMMOLO EMANUELE	(HELLAS CIRO MARINA)
BUFFONE FABIO	(LA SPORTIVA TRAFORO)	MALAVENDA GIUSEPPE	(LUDOS VECCHIA MINIERA)
PARISI ROCCO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)	MOLINARI MARIO	(MM CLUB SPORT)
NASSO VINCENZO	(POLISTENA CALCIO A 5)	SORBARA DAVIDE	(POLISTENA CALCIO A 5)
CROCCO GIUSEPPE	(REAL LUZZESE CALCIO A 5)	AMODEO LUIGI SANTO	(REAL ROGIT)
GRAZIANO DARIO	(REAL ROGIT)	VISCIGLIA BENEDETTO	(REAL ROGIT)
MARAFIOTI GIUSEPPE	(VIRTUS CALCIO A 5)	QUARANTA CARMELO	(VIRTUS CALCIO A 5)
VALENZISE MICHELE	(VIRTUS CALCIO A 5)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/10/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARPA MARIO	(CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)
-------------	-----------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LETA ALESSANDRO	(CITTA DI FUSCALDO)	SGANGA LIVIOFRANCESCO	(CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)
SIGNORELLI DANIELE	(CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/10/2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 12 settembre 2014;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**Art. 36bis****Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale**

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. **Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, partecipa la Procura Federale, con facoltà di reclamo.**

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. **Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Il reclamo della Procura Federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini sopra indicati, fatta eccezione per la tassa che non è dovuta.**

2bis. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1. Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.



Roma, 23 settembre 2014

Protocollo: 1638/AM//MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Provvedimenti normativi settembre 2014

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0010529, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Alberto Mambelli

Prot. n. 0010529

Roma, 19.09.2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto – Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno.

B) Ministero della Salute – Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

A) Decreto - Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno".

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 22 agosto 2014 il decreto indicato all'oggetto, con il quale il Governo ha approntato nuove misure volte a contrastare i fenomeni di illegalità e violenza connessi alle manifestazioni sportive.

In primo luogo, l'art. 1 del decreto in questione inasprisce le misure sanzionatorie connesse alla fattispecie di reato delineata dall'art. 1 della legge 401/1989 (frode in competizioni sportive). Ciò premesso, «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente dal corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni (in luogo di «da un mese a un anno») e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» (in luogo di «da euro 258 a euro 1.032»).

Peraltro, nel caso in cui il risultato della competizione oggetto di frode fosse influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena originariamente prevista (reclusione da tre mesi a due anni) è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si rammenta, tuttavia, che tali disposizioni inizieranno a spiegare i propri effetti a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un'altra importante misura adottata dal decreto - legge in questione consiste nella statuizione di modifiche all'art. 6 della legge 401/1989, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. "DASPO").

Ciò premesso, per effetto del suddetto intervento emendativo, il questore può disporre il divieto di accesso (DASPO) ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro i quali partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Tale divieto può essere stabilito non più solo nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati connessi alle manifestazioni sportive (aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, porto d'armi senza autorizzazione o di oggetti contundenti, uso di caschi protettivi, discriminazione razziale, lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), ma, più in generale, per tutti i delitti contro l'ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo, commessi mediante violenza, e per coloro i quali introducano o esponano striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce.

Il DASPO può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro i quali, sulla base degli elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze.

In particolare, in caso di condotta di gruppo, la durata del DASPO non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona che risulti essere già destinataria del DASPO è sempre operante la prescrizione, ma la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.

Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del divieto medesimo. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ne ha disposto l'ultimo. Tale cessazione è concessa a condizione che il soggetto interessato abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre, tra gli altri interventi adottati, si segnalano i seguenti:

- il divieto di introduzione negli stadi di «altre scritte o immagini che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce», fermo restando il già previsto divieto di introduzione o esposizione di striscioni o cartelli inneggianti alla violenza; coloro i quali violano tale prescrizione possono essere sanzionati con DASPO;
- l'ampliamento del divieto, in capo alle società sportive, di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. Il divieto è stato esteso ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. È fatto, altresì, divieto per le società di stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di DASPO aventi ad oggetto la concessione dei diritti conferiti dalla registrazione (segni distintivi, marchi);
- l'ampliamento del divieto, nei confronti delle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- la possibilità per il Ministro dell'Interno di disporre, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza e con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Ciò in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio e al di fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza. Con lo stesso decreto è disposto il divieto di vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate;
- è consentita l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti di coloro i quali commettono reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica o religiosa;
- sono semplificate le procedure amministrative preordinate al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di interventi che sono finalizzati ad implementare negli impianti sportivi standard di sicurezza più elevati, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale;
- sono inasprite le sanzioni per chiunque entri negli impianti, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattenga, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di conversione del presente decreto (AC 2616) è attualmente in discussione in prima lettura alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 21 ottobre 2014.

B) Ministero della Salute - Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125.

Il Ministro della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all'attività ludica e amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (cd. "decreto Balduzzi"), l'attività "ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Resta ferma, inoltre, la distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica, che, in base al DM 18 febbraio 1982, è demandata alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, così come la determinazione dell'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.

In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate:

- da coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- dagli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (non, quindi, per l'educazione motoria curricolare).

Tale classificazione risulta essere sostanzialmente analoga a quella illo tempore stabilita dal DM 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".

I certificati per l'attività sportiva non agonistica continuano a poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Coloro i quali praticano attività sportive non agonistiche devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Gli esami clinici necessari ai fini del rilascio del suddetto certificato medico risultano essere: anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita,

elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il medico certificatore è tenuto a conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché della ulteriore documentazione eventualmente prodotta.

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono assolvere a tale obbligo anche mediante registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto ministeriale recante le suddette Linee Guida è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 99), licenziato con parere favorevole dalle competenti Commissioni di Camera e Senato e adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che, all'articolo 7, ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Tale decreto reca una disposizione di notevole interesse per l'ordinamento sportivo dal momento che all'art. 29 (rubricato "Detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione), nel modificare l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972, prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento.

Con la suddetta modifica normativa, pertanto, muta il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento: in particolare, è stata aumentata al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Ciò premesso, considerato che i soggetti che optano per l'applicazione del regime fiscale agevolato ex lege 398/1991 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 25 della legge 133/1999) applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dal citato art. 74, comma 6, DPR 633/1972, attraverso tale modifica è stata stabilita un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali, di converso, la detrazione

è attualmente pari al 10 per cento), mentre resta fissa la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La ratio di tale intervento emendativo è da individuarsi nell'ottica della riduzione del contenzioso, dovuto, in particolare, alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.

Il decreto in oggetto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 del 10 settembre 2014, è stato pubblicato l'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

In detto elenco, che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente sulla Gazzetta Ufficiale a norma della citata disposizione di legge, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali sono elencati tra gli altri:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- CONI Servizi S.p.a.
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

Sono state inserite, altresì, le seguenti Federazioni:

- Federazione Italiana giuoco squash (FIGS)
- Federazione ciclistica italiana (FCI)
- Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione italiana badminton (FIBa)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- Federazione Italiana bocce (FIB)
- Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICr)
- Federazione Italiana danza sportiva (FIDS)
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- Federazione Italiana golf (FIG)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione Italiana nuoto (FIN)
- Federazione Italiana pallacanestro (FIP)
- Federazione Italiana pallavolo (FIPAV)
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana pesistica (FIPE)
- Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione Italiana sci nautico e wakeboard (FISW)
- Federazione italiana sport equestri (FISE)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)

- Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione motociclistica italiana (FMI)
- Federazione pugilistica italiana (FPI)
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

Considerata la complessità della materia e gli effetti connessi all'inclusione delle Federazioni nell'ambito dell'elenco ISTAT, si rappresenta che sono in corso contatti ad hoc tra il Presidente ed il Segretario Generale del CONI ed i vertici dell'ISTAT, all'esito dei quali si provvederà a dare tempestiva informazione.

Cordiali saluti.


Roberto Fabricini
Segretario Generale